

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 942

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BENEDETTI VALENTINI**

Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

*Presentata il 31 maggio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando si discusse il testo della legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, il presentatore di questa proposta di legge, a prescindere da diverse e più ampie questioni che venivano poste, non mancò di prospettare l'inconveniente pratico e funzionale che si sarebbe certamente prodotto nel momento in cui fossero stati inviati — in base alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, introdotta dalla citata legge n. 420 del 1998 — i molti e ponderosi procedimenti provenienti da un grande distretto a un tribunale che, per consistenza dell'organico e delle strutture, non fosse stato messo in condizioni di

farvi fronte. Oltre ad esemplificare con altri casi, il medesimo evidenziò — non foss'altro per la propria conoscenza territoriale e professionale diretta — il caso del tribunale di Perugia, che non avrebbe potuto certamente disimpegnare il nuovo importante carico proveniente dal distretto di Roma senza un cospicuo rafforzamento delle proprie dotazioni di organico e di mezzi. L'urgenza che si attribuiva al provvedimento fece sì prendere atto di questa facile previsione, ma fece ritenere comunque necessaria l'approvazione della citata tabella A senza modifiche o contestuali misure di accompagnamento.

La situazione, come paventata, si è puntualmente verificata. Senza entrare nel merito di altre contingenze locali, che non sarà difficile controllare, il tribunale di

Perugia — che ha un organico di magistrati e di personale già non ottimale — si è trovato oberato da numerosi e complessi, oltre che delicatissimi, procedimenti, provenienti dal distretto di Roma, alcuni dei quali danti luogo a veri e propri maxi-processi. Nonostante l'indubbio impegno della magistratura e del personale ausiliario di Perugia (tribunale e corte di appello), nonché il valido ruolo professionale svolto dagli avvocati del foro locale, si sono prodotte almeno tre non positive conseguenze:

a) l'ulteriore sovraccarico del tribunale di Perugia e della sua corte di appello, già afflitti dai ben noti tempi lunghi di definizione degli affari;

b) la frequente necessità di « prelevare » magistrati, mediante varie forme di applicazione, dagli altri tribunali del distretto: cosa che non può continuare, essendo Terni a sua volta oberata e lavorando Spoleto e Orvieto con organici minimi;

c) l'estrema difficoltà di coprire con un magistrato togato, come invece è doveroso, le sezioni distaccate del tribunale di Perugia.

La situazione descritta si è, inoltre, aggravata, con l'estensione della « competenza circolare » e quindi dell'applicabilità della citata tabella A:

1) ai procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia (articolo 11-*bis* del codice di procedura penale);

2) ai giudizi di risarcimento del danno contro lo Stato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie (di cui alla legge n. 117 del 1988);

3) alle cause civili in cui sono parte magistrati (articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, anche se applicato solo per le azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 13-25 maggio 2004).

Rispetto a un siffatto ordine di problemi, salvo che altri abbiano diverse e migliori soluzioni, si è in grado di ipotizzare soltanto tre tipi di risposta:

I) l'immediata assegnazione al tribunale e alla corte di appello di Perugia (e la stessa cosa dovrebbe avvenire per altre sedi toccate dallo stesso specifico problema) di un rilevante numero aggiuntivo di magistrati e di personale ausiliario, senza alcun pregiudizio delle altre sedi giudiziarie del distretto umbro;

II) una modifica generale del meccanismo, con la previsione che la competenza su questi particolari procedimenti, provenienti da altro distretto, non vada soltanto al tribunale avente sede nel capoluogo del distretto *ad quem*, ma sia individuata — con rotazione oggettiva e automatica — in ciascuno dei tribunali operanti nel distretto ricevente;

III) una specifica modifica della citata tabella A riguardante soltanto lo « snodo » di Roma e di Perugia e le sedi che immediatamente le precedono e le seguono nell'attuale « meccanismo circolare ».

È evidente che, se si cerca la soluzione più semplice, che meno incide sul quadro esistente e che non comporta atti legislativi complessi, si deve privilegiare la prima ipotesi. La soluzione più innovativa sarebbe invece la seconda, la quale sarebbe anche la più « giusta », sia sotto il profilo della pari dignità dei tribunali — principio che è inopportuno, se non incostituzionale, violare — sia sotto il profilo della garanzia di fronte alla precostituzione dei giudici. E non si mancherà di presentare altra, più articolata, proposta di legge in questo senso; la quale avrà riguardo a tutto il territorio nazionale e non soltanto a questo specifico distretto.

Ma poiché non appaiono ottenere frutti concreti le incessanti istanze per riconoscere alla sede di Perugia un robusto incremento di personale e di mezzi (non potendosi evidentemente risolvere la situazione con una o due unità in più), si presenta questa proposta di legge, la quale non in-

cide sugli aspetti concettuali della legge n. 420 del 1998, ma si limita, di proposito, a un intervento mirato sulla tabella A introdotta dalla stessa legge nelle citate norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Molto semplicemente, le modifiche introdotte nella tabella A prevedono che la competenza sui particolari processi di cui si tratta sia assegnata al tribunale di Firenze, anziché a quello di Perugia, per i procedimenti provenienti dal distretto di Roma; che i procedimenti provenienti dal distretto di Ancona siano assegnati a Perugia; che quelli del distretto di Perugia

siano assegnati a L'Aquila; che quelli provenienti dal distretto di Reggio Calabria siano assegnati a Cagliari. Null'altro verrebbe mutato. La sede di Firenze, proporzionalmente più consistente e tutt'al più con qualche modesto ritocco di organico, assorbirebbe più agevolmente le nuove incombenze. Nessun effetto negativo è prevedibile sulle altre sedi giudiziarie toccate dall'avvicendamento.

Nulla esclude, evidentemente, che, in mancanza di controindicazioni, anche altre modifiche alla tabella A possano essere concepite per situazioni che abbiano fatto emergere analoghe problematiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. La tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

## ART. 2.

1. Gli spostamenti di competenza conseguenti alla sostituzione della tabella A allegata alle citate norme, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposta dall'articolo 1, si applicano ai procedimenti penali instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali già in corso alla medesima data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti ai sensi delle norme previgenti.

ALLEGATO 1  
(articolo 1)

## « TABELLA A

SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI PENALI  
NEI QUALI UN MAGISTRATO ASSUME LA QUALITÀ DI PERSONA  
SOTTOPOSTA AD INDAGINI, DI IMPUTATO OVVERO DI PERSONA  
OFFESA O DANNEGGIATA DAL REATO

dal distretto di

Roma  
Firenze  
Genova  
Torino  
Milano  
Brescia  
Venezia  
Trento  
Trieste  
Bologna  
Ancona  
Perugia  
L'Aquila  
Campobasso  
Bari  
Lecce  
Potenza  
Cagliari  
Palermo  
Caltanissetta  
Catania  
Messina  
Reggio Calabria  
Catanzaro  
Salerno  
Napoli

al distretto di

Firenze  
Genova  
Torino  
Milano  
Brescia  
Venezia  
Trento  
Trieste  
Bologna  
Ancona  
Perugia  
L'Aquila  
Campobasso  
Bari  
Lecce  
Potenza  
Catanzaro  
Roma  
Caltanissetta  
Catania  
Messina  
Reggio Calabria  
Cagliari  
Salerno  
Napoli  
Roma ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0005360\*